

decreto n. 258,05

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. 26 gennaio 1995 e successive modificazioni;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- Visto il R.D. 2440/23;
- Visto il R.D. 827/24;
- Visto il D.P.R. 371/82;
- Visto il D.P.R. 573/94;
- Visto il D.P.R. 384/01;
- Considerata la necessità di regolamentare le procedure relative alle gare di appalto di forniture e di servizi i cui importi siano sotto la soglia di rilievo comunitario;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2005 relativamente all'approvazione del "Manuale per l'espletamento delle gare di appalto sotto la soglia di rilievo comunitario";

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento è emanato il "Manuale per l'espletamento delle gare di appalto sotto la soglia di rilievo comunitario" come di seguito riportato:

MANUALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO SOTTO LA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Manuale, avente natura di atto regolamentare disciplina le procedure relative alle gare di appalto di forniture e di servizi i cui importi siano sotto la soglia di rilievo comunitario.

Per i lavori di qualsiasi importo si applicano le disposizioni di cui alla legge 109/94 e sue integrazioni e modificazioni, salvo le disposizioni di dettaglio previste agli articoli successivi.

ART. 2 – Delibera a contrattare

La delibera a contrattare deve contenere i seguenti elementi:

- a) i motivi del contratto;
- b) l'interesse pubblico che con esso si intende curare;
- c) le risorse con cui fare fronte alla spesa;
- d) il metodo di scelta del privato contraente e le ragioni che giustificano tale scelta;



258:05

segue decréto n.

e) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali. La delibera di cui al precedente comma deve essere adottata:

a) per i contratti la cui spesa grava sull'Amministrazione centrale, dal Consiglio di Amministrazione oppure dal Direttore Amministrativo, nei limiti della propria competenza per valore;

b) per i contratti la cui spesa grava sul bilancio dei Dipartimenti o di altre strutture con autonomia di bilancio e di gestione, dall'organo collegiale della struttura interessata, ovvero dal Direttore della stessa, nei limiti della propria competenza per valore;

c) per i contratti la cui spesa grava sul capitolo di bilancio delle Strutture e Centri dotati di autonomia di spesa, dagli organi collegiali degli stessi Centri, nei limiti della loro competenza per valore o, in caso di importi che superino tale competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi e i soggetti competenti come sopra individuati approvano la scelta del sistema di gara da adottare, le modalità di espletamento e gli atti a base della gara stessa.

ART. 3 - Autorità competente a stipulare

Sono competenti alla stipula gli organi legittimati a impegnare l'Università verso l'esterno, ovvero:

il Direttore Amministrativo, per i contratti che gravano sul bilancio dell'Ateneo; o sul capitolo di bilancio dei Centri di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c);

i Direttori dei Dipartimenti o di altre strutture dotate di autonomia di bilancio e di gestione, per i contratti che gravano sul bilancio delle medesime strutture.

ART. 4 – Razionalizzazione degli acquisti

La struttura, ove intenda procedere all'acquisto di beni o servizi, deve preliminarmente verificare se gli stessi siano acquisibili utilizzando strumenti previsti dalla normativa nazionale sulla razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in caso positivo operare secondo tale normativa.

ART 5 – Determinazione dell'oggetto e dell'importo a base di appalto

Prima di dare inizio al procedimento di gara, la struttura procedente deve individuare il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa, prenotare il relativo impegno di spesa ed effettuare in via informale indagini di mercato, al fine di acquisire informazioni circa la fattibilità e le caratteristiche dell'appalto, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire oggetto e condizioni contrattuali. Delle risultanze di tale indagine deve tenersi conto nella scelta della procedura concorsuale.

Il valore dell'appalto deve essere calcolato tenendo conto dell'importo complessivo dell'appalto per la sua interra durata, nonché dell'importo di tutti gli eventuali elementi opzionali, quali variazioni in aumento dell'appalto, previsioni di eventuale rinnovo contrattuale, etc.

ART. 6 - Scelta del contraente

La scelta del contraente deve effettuarsi mediante una delle seguenti procedure:



258.05 segue decreto n.

a) asta pubblica;

b) licitazione privata;

c) appalto concorso;

d) trattativa privata.

La scelta di ricorrere all'una o all'altra delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) deve essere operata in base ad una valutazione delle caratteristiche e della complessità dell'oggetto del contratto e/o dei tempi necessari per pervenire all'aggiudicazione.

Le gare di cui alle lettere a) e b) possono essere espletate anche mediante procedure telematiche di acquisto, in conformità alle norme vigenti in materia.

Il ricorso alla procedura di cui alla lettera d) è ammesso solo in casi specifici, come nel seguito elencati.

1. L'asta pubblica, o "pubblico incanto", è una procedura aperta a tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Essa ha inizio con la pubblicazione di un bando che costituisce invito a offrire per tutti gli interessati.

2. La licitazione privata è una procedura ristretta alla quale sono invitati i soggetti che ne hanno fatto richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando, l'ammissione al seguito della procedura avviene mediante preselezione volta ad accertare il possesso di tali requisiti.

3. L'appalto concorso è una procedura ristretta a cui si può ricorrere per gli appalti di opere pubbliche, servizi e forniture speciali, quando l'oggetto dell'appalto non sia determinato in ogni sua parte e la sua realizzazione richieda iniziative e/o progetti di particolare complessità: essa deve svolgersi con le modalità della licitazione privata.

4. La trattativa privata, o "procedura negoziata", è la procedura mediante la quale si consultano imprese di propria scelta e si negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

I. quando le gare espletate con le procedure di cui ai punti 1., 2. e 3. non sono state aggiudicate, purché le condizioni dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

II. per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi che una sola e determinata impresa può fornire od eseguire in quanto è l'unica a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o in quanto l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

quando l'urgenza dell'acquisto di beni o delle forniture di servizi o delle vendite
 non imputabile all'amministrazione perché dovuta a circostanze imprevedibili
 non consente di attendere i tempi necessari all'espletamento della gara pubblica;

IV. in caso di inadempimento dell'appaltatore, quando è necessario far eseguire a terzi la prestazione in suo danno;

V. per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi comprovata competenza tecnica e scientifica;

VI. per servizi complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non possano essere

h



258.05

segue decreto n.

tecnicamente separabili o l'affidamento separato risulti economicamente non conveniente e che il relativo importo, sommato a quello del contratto originario, non superi la soglia di rilievo comunitario;

VII. per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa l'Università ad acquistare materiale con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche,

VIII. quando trattasi di contratto di importo non superiore a € 150.000,00, che non risulti da frazionamento del complessivo importo dello stesso servizio o fornitura:

ioiiiiuia,

IX. nell'ipotesi di appalto da effettuare col sistema delle spese in economia;

X. per l'acquisto, la permuta o la locazione attiva o passiva di immobili, anche su progetto sia in corso di costruzione che da costruire ove il sito non sia fungibile, nonché per la vendita di immobili ad Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e agli enti pubblici non economici;

XI. per la concessione in uso di locali per l'esercizio di attività di bar, tavola calda o

mensa;

XII. in tutti gli altri casi in cui le vigenti disposizioni della legislazione nazionale di ricepimento delle normative comunitarie o direttive comunitarie consentano il ricorso a tale procedura.

Nei casi previsti a i punti I, III e VIII deve essere interpellato contestualmente e per

iscritto un numero di concorrenti non inferiore a tre.

Nei casi previsti al punto IX deve procedersi come previsto dal regolamento di ateneo per le spese in economia.

ART. 7 - Bando di gara

Le procedure di gara di cui al precedente art. 6, lett. a), b) e c) hanno inizio con la redazione del bando di gara, che in tutti i casi deve contenere i seguenti elementi:

a) denominazione e indirizzo della struttura appaltante;

b) oggetto della gara;

- c) criteri di aggiudicazione dell'appalto: in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri devono essere menzionati solo nel caso in cui non figurino in capitolato e/o nella lettera d'invito;
- d) importo a base d'asta (nel caso di gara a prezzo più basso) o importo presunto di aggiudicazione (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa), da determinarsi mediante preventiva indagine di mercato;

e) luogo di esecuzione dell'appalto;

f) riferimento alle norme che disciplinano l'appalto;

g) termine per l'esecuzione della fornitura o del servizio;

- h) requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per la partecipazione alla gara, tra i quali l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- i) cauzione provvisoria e modalità di costituzione;



258,05

segue decreto n

j) termine di presentazione dell'offerta (nel caso di pubblico incanto) o di scadenza della domanda di partecipazione (nel caso di licitazione privata e appalto concorso);

k) indirizzo al quale vanno recapitate le domande di cui al punto precedente;

l) indicazione del responsabile del procedimento e del recapito del responsabile dell'istruttoria a cui fare riferimento per la richiesta di informazioni;

m) facoltà delle imprese di partecipare alla gara in forma raggruppata e forma giuridica

che dovrà assumere il raggruppamento al momento dell'aggiudicazione;

- n) indicazione che dell'avvenuta aggiudicazione della gara si darà comunicazione mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università e che tale pubblicità sostituisce ogni altra forma di comunicazione, stabilita per l'ente appaltante dalle norme vigenti:
- o) indicazione che tutte le risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimento da parte dei soggetti interessati alla gara saranno pubblicate nel sito Web dell'Ateneo.

Il bando può altresì contenere:

p) obbligo di sopralluogo;

q) obbligo di presentazione di campionatura;

r) indicazione della riserva dell'Amministrazione in ordine a variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità oggetto dell'appalto;

s) facoltà di proroga con indicazione della relativa durata;

t) indicazione che la prestazione può essere riservata ad una particolare categoria di soggetti in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

u) obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate dello svolgimento della prestazione oggetto dell'appalto;

v) facoltà per l'appaltatore di presentare offerta parziale;

w) divieto di varianti;

- x) indicazione che, in caso di mancata aggiudicazione al concorrente risultato primo in graduatoria per fatti derivanti dal concorrente stesso, ci si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria;
- y) indicazione che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
- z) elenco documentazione da presentare;

aa) referenze banacarie.

<u>Asta pubblica</u> – Nel caso dell'asta pubblica il bando deve altresì contenere:

- indicazione dei documenti a base dell'appalto disponibili (capitolato, lista categorie, modelli vari);
- bb) denominazione e recapito della struttura alla quale possono essere richiesti;

cc) termine per la richiesta;

eventuale costo e modalità di pagamento delle somme da corrispondere per l'acquisizione di tali documenti:

eventuale obbligo di sopralluogo; ee)

- ff) eventuale obbligo di presentazione di campionatura;
- persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte; gg)

hh) data, ora e luogo dell'espletamento della gara;



segue decreto n. 258505

modalità di presentazione dell'offerta e di espletamento della gara; ii)

se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste; ii)

modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni

termine entro il quale l'offerte è vincolato alla propria offerta. 11)

Licitazione privata e appalto concorso - Nel caso di licitazione privata e appalto concorso il bando può altresì riportare l'eventuale previsione di un numero massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerte, con indicazione dei criteri di ulteriore selezione fra le domande pervenute, ove in numero maggiore.

ART. 8 - Documenti a base della gara

I documenti a base di gara sono:

- Il capitolato speciale, con contenuto tecnico ed amministrativo, che regola l'appalto e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'oggetto dell'appalto con relative specifiche tecniche;

modalità di esecuzione;

eventuali prestazioni particolari; c)

normativa di riferimento; d)

obblighi e responsabilità dell'appaltatore; e)

modalità di controllo da parte dell'Amministrazione; f)

modalità di pagamento del corrispettivo;

indicazione dell'eventuale riserva dell'Amministrazione in ordine a variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità oggetto dell'appalto e del tempo massimo nel quale tale opzione potrà essere esercitata;

ove si tratti di appalto ad esecuzione periodica o continuata, clausola di revisione prezzi e criteri del procedimento di revisione;

tempi di esecuzione o durata dell'appalto e penali per il ritardo e per l'inadempimento;

k) cauzione definitiva e modalità di costituzione;

1) durata e decorrenza della garanzia;

m) eventuali assicurazioni a copertura di danni procurati nel corso dell'esecuzione;

eventuali penali per inadempimento o non corretto adempimento; n)

disciplina del subappalto; 0)

cause di risoluzione del contratto e modalità di applicazione della stessa;

indicazione del Foro di Siena quale Foro competente in via esclusiva. p)

Al capitolato possono essere allegati uno o più elaborati tecnici, contenenti tra l'altro l'elenco delle voci di fornitura o di servizio oggetto dell'appalto, con indicazione puntuale delle loro caratteristiche.

predisposto modulo per la formulazione dell'offerta economica, dall'amministrazione in modo da consentire l'indicazione da parte del concorrente del prezzo complessivo offerto sia in cifre che in lettere.



258.05

segue decreto n

La documentazione a base di gara può essere completata da eventuali grafici, planimetrie e modelli facsimile riportanti le dichiarazioni richieste al concorrente per l'ammissione alla gara.

ART. 9 - Subappalto

Il subappalto è consentito per le opere accessorie, necessarie alla realizzazione del servizio o della fornitura.

La volontà di subappaltare deve essere espressamente manifestata dall'appaltatore in sede di presentazione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara: in caso contrario, l'aggiudicatario non potrà subappaltare.

ART. 10 – Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria deve essere prestata dai partecipanti alle gare, a garanzia della

stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria può essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze devono prevedere la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale e l'operatività a prima richiesta.

La cauzione è fissata dal bando di gara o dalla lettera d'invito, in una misura variabile tra l'1% ed il 2% dell'importo a base d'asta, in relazione alla tipologia e complessità dell'appalto. La cauzione, successivamente all'aggiudicazione, deve essere prontamente svincolata a favore dei concorrenti non aggiudicatari, a richiesta degli stessi.

ART. 11 - Pubblicità della gara

Il bando di gara deve essere pubblicizzato mediante:

a) affissione dell'avviso di gara all'Albo Ufficiale dell'Università o comunque della struttura che bandisce la gara;

inserimento del bando integrale sul sito Web dell'Università; b)

laddove previsto nella delibera a contrattare, pubblicazione di un avviso di gara c) su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno uno a diffusione locale.

ART. 12 – Criteri di aggiudicazione

Contratti attivi - L'aggiudicazione deve essere effettuata con uno dei seguenti criteri:

miglior prezzo: in favore del concorrente che presenta l'offerta più vantaggiosa in

aumento rispetto al prezzo posto a base della gara;

offerta economicamente più vantaggiosa: in favore del concorrente che offre le condizioni più convenienti, determinate in base ad una pluralità di elementi preventivamente individuati dall'Amministrazione, variabili a seconda delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Contratti passivi - L'aggiudicazione deve essere effettuata con uno dei seguenti criteri:

prezzo più basso: in favore del concorrente che offre il minor prezzo, rispetto a

quello indicato a base d'asta;

offerta economicamente più vantaggiosa: in favore del concorrente che presenta l'offerta più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi preventivamente individuati dall'Amministrazione, variabili a seconda delle



258,05

segue decreto n

specifiche caratteristiche dell'appalto quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico della prestazione, ovvero l'organizzazione del servizio che i concorrenti si impegnano a fornire, etc. Tali elementi devono essere menzionati nel bando o nella lettera d'invito e a ciascuno di essi deve essere attribuito un punteggio espresso in aliquota percentuale in modo tale che il totale sia pari a cento. Il punteggio attribuito al prezzo deve essere determinato in modo tale da non essere determinante ai fini dell'aggiudicazione. L'aggiudicazione deve effettuarsi a favore dell'offerta che ottenga il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per i singoli elementi. Tale criterio di aggiudicazione è l'unico applicabile per il caso dell'appalto concorso.

Nel bando di gara dovrà comunque essere indicato l'importo presunto dell'appalto, con l'esplicita indicazione dell' eventuale determinazione di non aggiudicare ad un

prezzo più alto di quello indicato.

ART. 13 – <u>Commissione di gara</u>

La Commissione di gara espleta le funzioni indicate al successivo art. 14.

Per le gare da aggiudicare al prezzo più basso, la Commissione di gara è costituita da tre

cui uno con funzioni di Presidente, scelti:

con decreto del Direttore Amministrativo, per le gare indette dall'Amministrazione centrale e dalle Strutture con la sola autonomia di spesa;

con provvedimento del responsabile delle strutture con autonomia di bilancio e di

gestione, per le gare dalle medesime indette.

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, comunque, per le gare che richiedano la valutazione di offerte tecniche, almeno uno dei componenti della Commissione deve possedere le competenze amministrative e tecniche necessarie in relazione all'appalto di cui trattasi. Tale Commissione valuta le offerte tecniche, attenendosi ai requisiti di aggiudicazione previsti nel bando o nel capitolato e assegnando i relativi punteggi; successivamente apre le offerte economiche secondo le modalità previste dal successivo articolo 14. Al termine di tale procedimento, qualora il prezzo offerto sia superiore all'importo a base di gara, la Commissione deve esprimersi in ordine alla congruità dello stesso ed, infine, formulare la proposta di aggiudicazione, da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante.

ART. 14 – <u>Procedimento di gara</u>

Asta pubblica - Dopo la pubblicazione del bando e prima del giorno in esso indicato per l'espletamento dalla gara, che comunque non può svolgersi prima di 20 giorni dalla data della pubblicazione, la struttura competente provvede a verificare che i plichi siano pervenuti nei termini, e li trasmette quindi alla Commissione di gara costituita ai sensi del precedente art. 13.

La Commissione, nel giorno fissato per l'espletamento della gara, in seduta pubblica procede preliminarmente all'apertura di ciascun plico e alla verifica della documentazione amministrativa, decidendo in ordine all'ammissione di ogni singolo



258-05

segue decreto n.

concorrente al prosieguo della gara.

Successivamente:

A) in caso di gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso: la Commissione procede all'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche dei soli concorrenti ammessi al prosieguo; all'individuazione dell'offerta che presenta il prezzo più basso; alla verifica degli eventuali conteggi contenuti in offerta ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto.

B) in caso di gara da aggiudicarsi con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa: la Commissione procede all'apertura, in seduta riservata, delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo, con attribuzione di volta in volta del relativo punteggio; alla successiva apertura in seduta pubblica delle offerte economiche, con attribuzione del punteggio a ciascuna, nonché alla successiva redazione della graduatoria finale sulla base della sommatoria dei punteggi così ottenuti per ciascun concorrente e, previa verifica dei conteggi contenuti nell'offerta economica più vantaggiosa, alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto da sottoporre all'organo deliberante. Nel caso in cui il prezzo offerto sia maggiore dell'importo presunto, la Commissione dovrà preliminarmente esprimersi in ordine alla congruità del prezzo offerto dal concorrente risultato aggiudicatario, come previsto al successivo art. 15.

- Licitazione privata Dopo la pubblicazione del bando, scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione, la struttura competente procede all'esame delle domande pervenute nel termine e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione fissati dal bando, redigendo apposito verbale. Se necessario, può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, assegnando un termine per la regolarizzazione o per la presentazione di informazioni integrative, a pena di esclusione. Successivamente procede alla redazione dell'elenco dei concorrenti ammessi al prosieguo e da invitare alla gara e, quindi, alla redazione di una lettera di invito e alla sua contestuale trasmissione ai concorrenti individuati a seguito della preselezione effettuata. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a. oggetto della gara;

b. importo presunto;

- c. documenti a base dell'appalto ed allegati (capitolato, lista categorie, modelli vari);
- d. cauzione provvisoria;
- e. durata dell'appalto;
- f. eventuale possibilità di subappalto;
- g. eventuale revisione prezzi;
- h. eventuale obbligo di sopralluogo;

eventuale richiesta di presentazione di campionatura;

modalità per la presentazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta



258.05

segue decreto n.

tecnica;

k. termine di presentazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta tecnica (non inferiore a 20 giorni dalla data di invio della lettera di invito);

1. data, luogo e modalità di espletamento della gara;

m. modalità dell'aggiudicazione;

n. eventuale indicazione che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel giorno fissato per l'esperimento della gara, la Commissione, in seduta pubblica, procede preliminarmente all'apertura di ciascun plico e alla verifica della documentazione amministrativa, decidendo in ordine all'ammissione di ciascun concorrente al prosieguo della gara.

Successivamente:

A) <u>in caso di gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso</u>: la Commissione procede all'apertura in seduta pubblica delle offerte economiche; all'individuazione dell'offerta che presenta il prezzo più basso; alla verifica degli eventuali conteggi in essa contenuti ed all'aggiudicazione dell'appalto.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Commissione di gara procederà alla formulazione, in seduta pubblica, della proposta di aggiudicazione; nel caso in cui la verifica dia invece esito positivo, la Commissione, procederà all'esclusione di tale offerta e alla formulazione della proposta aggiudicazione, in seduta pubblica, in favore dell'offerta immediatamente successiva in graduatoria, previa eventuale verifica della congruità ove anche questa si presenti anormalmente bassa;

- B) in caso di gara da aggiudicarsi con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa: la Commissione procede all'apertura, in seduta riservata, dei plichi contenenti le offerte tecniche, uno alla volta, e alla valutazione di ciascun progetto in rapporto ai requisiti tecnici previsti in capitolato con l'esame dell'eventuale campionatura presentata e all'attribuzione a ciascuno del relativo punteggio: quindi provvede all'apertura delle offerte economiche, con attribuzione dei relativi punteggi e alla redazione della graduatoria finale sulla base della sommatoria per ciascun concorrente dei punteggi così ottenuti. Successivamente, sulla scorta di tale risultato, previa verifica dei conteggi contenuti nell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto da sottoporre all'organo deliberante. Nel caso in cui il prezzo offerto sia maggiore dell'importo presunto, la Commissione dovrà preliminarmente esprimersi in ordine alla congruità dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, come previsto al successivo art. 15.
- III. <u>Appalto concorso</u> A seguito della medesima procedura indicata al precedente punto II e successivamente all'espletamento della fase amministrativa, la Commissione, dopo aver aperto tutti i plichi contenenti le offerte tecniche, procede con metodo comparativo alla valutazione dei progetti redatti dai singoli concorrenti, sulla base delle specifiche tecniche e del progetto di massima a base di gara. Nel seguito, procede con le medesime modalità descritte al paragrafo precedente per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



258.05

segue decreto n.

ART. 15 - Valutazione della congruità dell'offerta ed offerte anomale

La valutazione della congruità dell'offerta, ovverosia l'equilibrato rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche della stessa, dovrà essere effettuata tenendo conto, in relazione alle diverse tipologie di appalto (forniture o servizi), dei seguenti elementi:

a. costo dei materiali e/o delle attrezzature;

- b. costo della manodopera;
- c. oneri per la sicurezza;
- d. spese generali ed utili.

Il procedimento di valutazione della congruità dell'offerta deve essere svolto dalla Commissione di gara.

Ove la migliore offerta presenti carattere anormalmente basso rispetto all'importo a base d'asta e/o rispetto alle altre offerte pervenute, la Commissione procederà alla valutazione della sospetta anomalia. Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Commissione procederà alla formulazione, in seduta pubblica, della proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui la verifica dia invece esito positivo, la Commissione, procederà all'esclusione di tale offerta e alla formulazione della proposta di aggiudicazione, in seduta pubblica, in favore dell'offerta immediatamente successiva in graduatoria, previa eventuale verifica della congruità ove anche questa si presenti anormalmente bassa;

ART. 16 – Espletamento della trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata deve essere preventivamente autorizzato dall'organo competente con provvedimento motivato.

Qualora la trattativa debba svolgersi con più concorrenti, l'invito a presentare offerta, inviato contestualmente e per iscritto, deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione dell'oggetto della gara;
- b) importo presunto, da determinarsi mediante preventiva indagine di mercato;
- c) documenti a base della trattativa ed eventuali allegati (capitolato, laddove la descrizione delle prestazioni o della fornitura non sia inserita nel corpo della lettera di invito; facsimili vari);
- d) durata del servizio o termine di consegna della fornitura;
- e) modalità per la presentazione dell'offerta;
- f) termine di presentazione dell'offerta;
- g) obbligo per i concorrente di mantenere ferma l'offerta per sei mesi, decorsi i quali può ritenersi svincolato da ogni impegno;
- h) modalità di aggiudicazione;
- i) facoltà per l'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione ove non lo si ritenga opportuno o conveniente;
- j) eventuale facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, si procede: all'apertura di ciascun plico in seduta riservata, alla verifica che la documentazione prodotta corrisponda a quanto richiesto in lettera di invito, e, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, alla proposta di aggiudicazione,



258,05

segue decreto n

che deve essere sottoposta all' approvazione del competente organo deliberante. Ove l'offerta appaia anormalmente bassa rispetto all'importo a base d'asta e/o rispetto alle altre offerte pervenute, si formula la proposta di aggiudicazione, previa verifica in ordine all'eventuale anomalia del prezzo tenendo conto degli elementi di cui alle lettere a., b., c. e d. del precedente art. 15. Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, la proposta di aggiudicazione interviene in favore dell'offerta che nell'ordine appare più conveniente per l'amministrazione, previa eventuale verifica ove anche questa si presenti anormalmente bassa.

Ove la trattativa sia invece da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo deliberante nomina una Commissione ai sensi dell' art. 13, 2° capoverso, che procede all'apertura, in seduta riservata, dei plichi contenenti le offerte tecniche, uno alla volta, alla valutazione di ciascun progetto in rapporto ai requisiti tecnici previsti in capitolato e all'attribuzione a ciascuno del relativo punteggio: quindi la medesima Commissione provvede all'apertura delle offerte economiche, con attribuzione dei relativi punteggi e alla redazione della graduatoria finale sulla base della sommatoria per ciascun concorrente dei punteggi così ottenuti. Successivamente, sulla scorta di tale risultato, previa verifica degli eventuali conteggi contenuti nell'offerta economica più vantaggiosa, formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto da sottoporre all'organo deliberante. Nel caso in cui il prezzo offerto sia maggiore dell'importo presunto, la Commissione dovrà preliminarmente esprimersi in ordine alla congruità dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto al precedente art. 15.

ART. 17 – Adempimenti successivi all'aggiudicazione

Comunicazione dell'aggiudicatario -

Dell'avvenuta aggiudicazione deve darsi comunicazione all'aggiudicatario, non oltre 10 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, rendendo contestualmente nota la volontà di addivenire alla stipula del contratto, da effettuarsi o mediante sottoscrizione di successiva lettera-contratto o mediante stipula di contratto in forma pubblica amminittrativa, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

La lettera di aggiudicazione deve contenere:

a) gli estremi del provvedimento di aggiudicazione;

b) eventuali prescrizioni particolari emergenti dallo specifico appalto;

c) l'elenco dei documenti e/o dichiarazioni da presentare a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;

d) l'invito a costituire cauzione definitiva mediante stipula di polizza fideiussoria

o fideiussione bancaria;

la precisazione che la mancata sottoscrizione del contratto o della letteracontratto, senza giustificato motivo nel termine indicato, comporta la decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di ulteriori avvisi, nonché l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni e che, in tal caso, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria;

l'eventuale invito a dare inizio all'esecuzione dell'appalto nelle more della



258.05

segue decreto n.

formalizzazione del contratto;

g) nel caso in cui il contratto debba essere stipulato in forma pubblica, la quantificazione delle spese di registrazione e di bollo.

ART. 18 - Forma e termini per la stipulazione del contratto

I contratti possono essere stipulati:

a. con scambio di corrispondenza o mediante scrittura privata, per contratti di importo non superiore a € 70.000,00;

b. in forma pubblico-amministrativa, per atto dell'ufficiale Rogante competente ove

esistente per contratti di importo superiore a € 70.000,00;

c. in forma pubblica ovvero pubblico-amministrativa per atto di Notaio, in caso di atti di particolare complessità, ove in tal senso disposto dall'Organo deliberante, ovvero in assenza della figura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto deve essere stipulato nei termini stabiliti dal capitolato o dalla lettera d'invito. In tali atti può essere stabilito che il verbale di gara tiene luogo di contratto. In tal caso, capitolato o lettera di invito devono prevedere tutte le formalità necessarie per il perfezionamento del procedimento e l'Ufficiale Rogante, ove esistente, deve presenziare all'espletamento della gara.

Qualora nel termine stabilito il contraente non si presenti per la sottoscrizione del contratto senza giustificato motivo, è facoltà dell'Università disporre, senza necessità di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione con relativo incameramento del

deposito cauzionale provvisorio versato in sede di gara, salvi i maggiori danni...

ART. 19 – Adempimenti preliminari alla stipula

La struttura competente, preliminarmente alla stipula del contratto, deve accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara ed inoltre deve ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di antimafia.

ART. 20 - Contenuto del contratto

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- a. denominazione completa dell'Università e della struttura contraente, con indicazione del nome e cognome di colui che per essa è legittimato alla sottoscrizione ed estremi del provvedimento che lo autorizza alla stipula;
- b. denominazione del contraente con indicazione del nome e cognome di colui che per il contraente è legittimato alla sottoscrizione, con indicazione dell'atto autorizzativo;
- c. partita IVA e/o codice fiscale ed indicazione del domicilio legale dei contraenti;
- d. oggetto del contratto;
- e. importo del contratto;
- f. elencazione degli allegati che formano parte integrante e sostanziale del contratto;
- g. termini e modalità di pagamento;



258.05

segue decreto n.

- h. individuazione del responsabile di contratto;
- i. clausola di incedibilità dei crediti;
- j. clausola di incedibilità del contratto, in caso di appalti di forniture o servizi;
- k. obbligo da parte del contraente di comunicare eventuali variazioni dell'assetto societario;
- 1. eventuale indicazione delle parti dell'opera o del servizio subappaltabili;
- m. tempi e modalità di svolgimento del collaudo o del procedimento di regolare esecuzione;
- n. misura della cauzione definitiva e modalità di costituzione;
- o. indicazione e modalità di applicazione delle penali;
- p. obbligo del contraente di osservare i contratti di lavoro;
- q. obbligo del contraente di sostenere le spese contrattuali;
- r. individuazione in via esclusiva della competenza del Foro di Siena;
- s. divieto di apposizione della clausola arbitrale;
- t. clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., di cui al successivo art. 37.

I contratti devono altresì contenere, in relazione al loro specifico contenuto:

- u. indicazione e misura delle opzioni;
- v. ove si tratti di contratti di durata, modalità del procedimento di revisione prezzi.

I contratti aventi ad oggetto la realizzazione di lavori pubblici devono inoltre contenere tutti gli altri

elementi previsti dalla normativa in materia.

I contratti, in presenza di clausole onerose o derogatorie, devono prevedere l'espressa accettazione

delle stesse da parte del contraente ai sensi dell'art.1341 del codice civile.

ART. 21 - Proroga e rinnovo

I contratti non possono contenere clausole di proroga tacita.

La proroga o il rinnovo sono consentiti anche se non espressamente previsti in capitolato o nel bando di gara, purché l'importo dell'appalto e degli eventuali elementi opzionali, sommato a quello risultante dalla proroga o dal rinnovo, non superi la soglia comunitaria. In tal caso, ove intenda procedere alla proroga o al rinnovo, la struttura procedente, entro la data di scadenza del contratto, deve accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e procedere alla proroga o al rinnovo, a seguito di provvedimento motivato dell'organo competente mediante atto formale redatto negli stessi termini previsti dall'art. 18.

ART. 22 - Pagamento del corrispettivo

Per i contratti di appalto le anticipazioni del prezzo non sono consentite, se non nelle ipotesi previste dalla legislazione vigente. Nei casi in cui la specificità dell'appalto lo richieda, l'organo deliberante può prevedere, con provvedimento motivato, la corresponsione di un'anticipazione, nel limite massimo del 30% dell'importo di aggiudicazione. Nel provvedimento devono essere indicate le motivazioni per le quali è



258,05

segue decreto n.

necessario corrispondere l'anticipazione e deve essere previsto che l'anticipazione sia garantita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato, previa indicazione in capitolato o in lettera di invito:

- a) in un'unica soluzione, quando la consegna dei beni o la prestazione del servizio non è frazionata; b) in più soluzioni quando la consegna dei beni o la prestazione del servizio è frazionata;
- c) a intervalli prestabiliti quando la consegna o il servizio ha carattere di somministrazione periodica o ripartita;

d) a stati di avanzamento nel caso di appalti di lavori.

Il pagamento è disposto, previa liquidazione della spesa, a seguito della trasmissione al competente ufficio della fattura o altro documento emesso dal creditore nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

ART. 23 - Responsabile di contratto

Il responsabile di contratto è la persona incaricata di verificare la corretta e regolare esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto o dal contratto stesso e sarà di volta in volta individuato con provvedimento del Direttore Amministrativo.

A tal fine egli sovrintende, promuove e svolge tutte le attività necessarie, senza che ciò comporti esonero di responsabilità per i soggetti che abbiano svolto compiti preliminari all'esecuzione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.

Ove per uno stesso contratto vi siano più responsabili, uno di essi, individuato nel capitolato o contratto, dovrà coordinare l'attività degli altri, acquisendo le relative attestazioni di regolare esecuzione e apponendo un unico visto di regolare esecuzione sulle fatture, che dovrà trasmettere alla struttura competente per il pagamento.

ART. 24 – Revisione dei prezzi

I contratti ad esecuzione periodica o continuata di durata superiore all' anno devono riportare la clausola di revisione periodica del prezzo e le modalità del procedimento di revisione già indicate in capitolato, ove espressamente previsto.

I criteri di revisione devono fare riferimento alle apposite tabelle redatte dall'ISTAT in relazione ai prezzi di mercato dei principali beni e servizi o, in mancanza, alla variazione dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati o ad altri dati ufficiali.

Al procedimento di revisione prezzi si dà corso a seguito di esplicita istanza della controparte, corredata di documentazione a dimostrazione dell'aumento dei prezzi, e si effettua attraverso una specifica istruttoria, condotta dal responsabile di contratto.

ART. 25 – Variazioni di quantità dell'appalto

I contratti, ove previsto nel capitolato o nel bando di gara o nella lettera d'invito, devono riportare l'obbligo per il contraente di aumentare o diminuire, a richiesta



258.05

segue decreto n.

dell'Amministrazione, il quantitativo di beni o servizi da fornire, fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo di aggiudicazione.

Per le forniture tale facoltà può essere esercitata entro 12 mesi dall'ultimazione della fornitura stessa, ove un tempo diverso non sia previsto in capitolato.

ART. 26 - Disciplina del subappalto

Il subappalto, ove consentito dal capitolato, può essere previsto in contratto qualora l'appaltatore abbia manifestato in sede di gara la volontà di subappaltare.

Il subappalto è autorizzato dall'Organo che ha stipulato il contratto, a seguito di positiva verifica in ordine alla rispondenza alle previsioni contrattuali, alla verifica della coerenza dell'intervento, nonché alla sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi e morali del subappaltatore.

ART. 27 – <u>Cauzione definitiva</u>

La cauzione definitiva è prestata dall'aggiudicatario, nella misura del 5% del prezzo netto dell'appalto, entro il termine stabilito nel capitolato e/o nella lettera di aggiudicazione e comunque prima del perfezionamento del contratto. Essa è posta a garanzia di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, che derivano dal contratto a carico dell'appaltatore.

La cauzione può essere costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Le modalità di costituzione e gli estremi identificativi devono essere riportati in contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva con le modalità previste costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Nei casi in cui si verifichi inadempimento, la cauzione è incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Università, con proprio atto unilaterale.

La cauzione è restituita a seguito del positivo collaudo o di visto di regolare esecuzione.

ART. 28 – Penali

Il contratto deve riportare le ipotesi di inadempimento per le quali è prevista l'applicazione di penali e la loro misura.

In tali ipotesi, la struttura competente deve dare formale comunicazione al contraente e procedere all'applicazione della penale, emettendo il relativo provvedimento.

L'importo della penale è dedotto dal primo pagamento utile successivo al provvedimento.

Le penali non si applicano ove il mancato adempimento dipenda da cause non imputabili all'appaltatore o da forza maggiore.

ART. 29 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali - bollo, registrazione ove prevista, spese di riproduzione - sono a carico del contraente, che è tenuto a versarne l'ammontare.

ART. 30 - Foro competente

Il contratto deve contenere la clausola di competenza in via esclusiva del Foro di Siena.



258.05

segue decreto n.

Tale clausola deve essere espressamente approvata dai contraenti, mediante sottoscrizione specifica della stessa.

Non può essere prevista la clausola arbitrale.

ART. 31 - Contratti di fornitura: esecuzione

La fornitura è regolarmente eseguita quando la consegua viene effettuata nel luogo, nel termine e con le modalità in esso previste, e quando il prodotto consegnato è integro e privo di difetti. Gli involucri devono recare l'esatta identificazione della struttura destinataria e devono essere corredati da distinte riportanti una sommaria indicazione del prodotto e le relative caratteristiche, nonché i dati identificativi della struttura committente; in mancanza ditali elementi la consegna non si considera regolarmente eseguita.

Il responsabile di contratto deve tempestivamente verificare la rispondenza del prodotto fornito con quello ordinato ed accertarsi degli eventuali deterioramenti, imperfezioni, guasti ed inconvenienti: ove li rilevi dovrà evidenziarli in apposito verbale, al fine di consentire la comunicazione al fornitore dei conseguenti rilievi.

ART. 32 - Contratti di fornitura: garanzia

L'impresa deve garantire il prodotto offerto per almeno 12 mesi dalla data di consegna o per il periodo più lungo previsto in capitolato o in offerta.

Durante il periodo di garanzia, l'impresa ha l'obbligo di intervenire, entro i termini indicati dall'Università, per eliminare, a propria cura e spese, difetti e malfunzionamenti dei prodotti forniti, provvedendo alla sostituzione, ove necessario, delle parti logore, difettose o guaste; se ciò non fosse sufficiente, dovrà ritirare i prodotti e sostituirli con altri nuovi, a proprie spese.

Dall'ulteriore consegna decorre un nuovo periodo di garanzia della medesima durata. Per casi di ritardato o mancato intervento, l'Università ha la facoltà di provvedere alle riparazioni a mezzo di altre imprese, addebitando il relativo importo all'impresa inadempiente.

ART. 33 - Obblighi del contraente

Il contraente è tenuto, per tutta la durata del contratto: ad osservare nei confronti dei lavoratori, siano essi dipendenti o soci, e dei collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore; ad essere in regola con gli obblighi contributivi; a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; ad osservare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

La violazione degli obblighi di cui al comma precedente, formalmente accertata, consente all'Università di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che sia attribuito al contraente alcun diritto per il mancato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione l'Università può applicare le penali previste nel contratto o risolvere il contratto stesso.

6.



258.05

segue decreto n.

ART. 34 – Collaudo e regolare esecuzione: principi generali

Il collaudo o la regolare esecuzione hanno lo scopo di verificare e certificare:

che l'opera o la fornitura o il servizio siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi siano

rispondenti tra loro;

che i prezzi attribuiti ed i compensi da liquidare siano conformi ai patti contrattuali.

ART. 35 - Regolare esecuzione

Sono sottoposti a verifica della regolare esecuzione:

a) i lavori e le forniture di importo non superiore € 300.000,00, salva la possibilità di far ricorso al collaudo per particolare complessità tecnica dell'appalto per i lavori e le forniture di importo compreso tra € 70.000,00 e € 300.000,00 ove espressamente prevista dall'organo deliberante;

b) i servizi.

Il procedimento di regolare esecuzione è di competenza del responsabile di contratto e

si conclude con l'attestazione di regolare esecuzione.

Nel caso di lavori, la regolare esecuzione è di competenza del responsabile di contratto, che emette il relativo certificato, e si conclude con la conferma del responsabile del procedimento.

Nel corso del procedimento di regolare esecuzione dovranno esaminarsi le eventuali contestazioni insorte e proporsi motivate ipotesi di risoluzione delle stesse all'organo

che ha autorizzato la spesa.

ART. 36 – <u>Collaudo</u>

Sono sottoposti a collaudo i lavori e le forniture di importo superiore € 300.000,00, salva la possibilità di far ricorso al collaudo per particolare complessità tecnica dell'appalto per i lavori e le forniture di importo compreso tra € 70.000,00 e € 300.000,00 ove espressamente prevista dall'organo deliberante.

Nel corso del procedimento di collaudo dovranno esaminarsi gli eventuali contenziosi

insorti e proporsi motivate ipotesi di risoluzione degli stessi.

L'incarico di collaudo può essere conferito ad un singolo collaudatore o, in caso di appalti particolarmente complessi, ad una commissione composta da un numero dispari di membri, non superiore a cinque, con le modalità previste dalla specifica regolamentazione. I collaudatori non debbono aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'appalto di cui trattasi. La nomina del collaudatore spetta all'organo che ha autorizzato l'appalto. Di norma il collaudatore è nominato al termine dei lavori o della fornitura; laddove la tipologia della prestazione imponga controlli contestuali all'esecuzione della fornitura o delle opere, la nomina del collaudatore può essere effettuata in corso d'opera.

L'incarico di collaudo è disciplinato da apposito atto con il quale si stabilisce:

1. il tipo e l'oggetto del collaudo;



258.05

segue decreto n.

2. il compenso professionale, gli oneri in esso compresi e le spese autorizzate;

3. le modalità di pagamento della prestazione;

4. il tempo entro il quale il collaudo dovrà essere iniziato e completato;

5. la penale da applicarsi nell'ipotesi di ritardo;

6. l'individuazione in via esclusiva della competenza del Foro di Siena.

Per le forniture gli atti di collaudo devono essere approvati dall'organo competente nei sei mesi successivi alla data di ultimazione, se non diversamente stabilito in contratto: per i lavori il termine è stabilito dalla vigente normativa in materia.

Finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione può procedere ad un nuovo collaudo e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall'appaltatore a supporto delle proprie eventuali pretese. Il collaudo di un'opera e l'approvazione di esso non esimono l'appaltatore dalle responsabilità che al medesimo fanno capo in base alle leggi vigenti.

Il collaudatore redige un verbale di ogni visita.

A conclusione del procedimento il collaudatore emette il certificato di collaudo, esponendo le proprie deduzioni circa:

a) se l'opera sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le eventuali modificazioni da introdurre nel conto finale, per il caso dei lavori;

e) la liquidazione delle penali e delle multe;

f) il credito liquido dell'appaltatore, determinando, eventualmente, la somma da porre a carico dell'appaltatore per danni causati all'Amministrazione o per altro titolo. Il collaudatore esporrà, in relazione separata, il proprio parere sulle eventuali osservazioni presentate dall'appaltatore.

Il collaudatore sottopone poi, con mezzi atti a garantire la certezza del termine di decorrenza, il certificato di collaudo all'appaltatore, il quale deve sottoscriverlo per accettazione entro 20 giorni, con facoltà di formulare le osservazioni e le richieste che ritiene opportune. Se lo sottoscrive senza ulteriori riserve o non lo sottoscrive entro il termine senza aver formalizzato alcuna riserva, il certificato si intende definitivamente accettato.

Dopo l'accettazione, il collaudatore trasmette gli atti di collaudo alla stazione appaltante, per l'approvazione.

Successivamente all'approvazione del certificato di collaudo si procede al pagamento della rata di saldo; ove sia stata versata cauzione, si può procedere allo svincolo della medesima e di tutte le altre eventuali ritenute a garanzia.

ART. 37 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto, ex art. 1456 del Codice Civile - clausola risolutiva espressa - dandone comunicazione scritta all'appaltatore, nella quale sia indicata la data di decorrenza del provvedimento, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) quando il contraente non si conformi nei termini prescritti alla richiesta dell'Amministrazione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;



segue decreto n 258 $_{\circ}05$

b) quando si sia ripetuto un secondo collaudo con esito negativo nelle ipotesi di fornitura a consegne ripartite o di servizi a somministrazione continuata o periodica;

quando l'aggiudicatario ceda a terzi il contratto o lo dia in subappalto senza

l'autorizzazione del committente;

d) quando il contraente sia dichiarato fallito o intervenga uno stato di insolvenza accertato, tale che si ritenga non opportuno proseguire il rapporto instaurato;

e) ove l'inadempimento anche parziale comporti l'inutilità della prestazione, come nel

caso del mancato rispetto di un termine essenziale.

La struttura procedente deve notificare il provvedimento di risoluzione all'appaltatore e quantificare gli eventuali relativi importi dovuti, previa verifica della parte di appalto regolarmente eseguita.

Tale ultima operazione è compiuta in contraddittorio con l'impresa, mediante la

redazione di apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

Siena,

28 OTT. 2005

IL RETTORE

Prof. Massimo Vedovelli